

NORME RILASCIO CRS

Prefazione

Si richiama l'attenzione dei Commissari Tecnici di Club e della CTNA sulla rilevanza pubblicistica del CRS. Infatti lo Stato ha delegato ai registri di cui all'art. 60 del CDS il potere di rilasciare il CRS, configurandosi pertanto in tale caso una funzione di certificazione pubblica svolta su delega del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al rilascio del CRS sono collegati effetti di tutela in vari ambiti tra cui quelli natura fiscale, amministrativa e finanziaria: norme sulla circolazione, sgravi fiscali, riduzioni di costi assicurativi, particolari disposizioni in sede di reimmatricolazione, reiscrizione o revisione e altro. Il rilascio di tale certificazione a veicolo non meritevole sarebbe pertanto fonte di responsabilità da parte dell'ente certificatore, in capo al quale potrà essere contestato anche un danno erariale. E' necessario quindi che i Commissari Tecnici di Club e della CTNA, cui ASI affida il compito di visionare i veicoli da certificare, pongano la massima attenzione e scrupolosità nella verifica degli stessi.

Si segnala che ASI, proprio in ragione di quanto sopra ed a tutela della correttezza e regolarità delle procedure di certificazione delegate dallo Stato, è tenuta a segnalare alle competenti Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza eventuali anomalie e/o irregolarità riscontrate nelle richieste di certificazione (qualora tale anomalia infici la correttezza del certificato da essa derivante) o sulle certificazioni rilasciate in base alle stesse.

In osservanza a quanto disposto dal modello di CRS allegato al D.M. 17/12/2009, si specifica che il CRS potrà essere rilasciato anche al possessore del veicolo e non solo al proprietario (si pensi al classico caso del proprietario non intestatario di veicolo ritrovato che chiede il CRS per reimmatricolazione).

Si evidenzia inoltre la possibilità per ASI di rilasciare la targhetta riepilogativa dei dati del veicolo in base al disposto della lettera A punto 1.3 dell'allegato II al DM 17/12/2009.

Una particolare attenzione dovrà essere prestata in caso di richiesta di certificazione di esemplari unici o particolarmente rari per i quali dovrà essere sempre verificata l'eventuale precedente certificazione emessa in favore di veicolo simile o identico a quello da certificare. Per tali esemplari se durante l'esame della documentazione, ovvero in sede di certificazione, vengano riscontrate anomalie tali che possano impedire il rilascio del CRS, non inerenti lo stato di conservazione del veicolo, prima di prendere iniziative autonome è indispensabile informare di ciò il Presidente di ASI e consultare la Commissione Legale per concordare la migliore soluzione al singolo caso.

Ottenuto il crs, il proprietario del veicolo e si impegna a mantenerlo nelle condizioni di storicità accertate pena la decadenza dell'iscrizione al registro stesso come previsto dall'art. 215.7 del regolamento di attuazione del cds. Inoltre, qualora ASI venga a conoscenza che il veicolo certificato come di interesse di storico e collezionistico non ha più le caratteristiche per essere iscritto al registro, è tenuto a segnalare tale fatto alla motorizzazione qualora il proprietario non provveda a ripristinare le condizioni di storicità nel termine indicatogli. La decadenza dall'iscrizione comporterà il ritiro dalla circolazione e la rottamazione. Nell'ottica di garantire la permanenza delle condizioni di storicità dei veicoli certificati ASI si riserva la possibilità di chiedere di riesaminare qualunque veicolo che in base alle informazioni assunte non ha più le caratteristiche di storicità richieste; potranno essere fatti controlli a campione su qualsiasi veicolo certificato per garantire la permanenza delle caratteristiche di storicità del complesso dei veicoli certificati.

Norme attuative, a uso del CT di Club, per un corretto rilascio del CRS

1) NORME GENERALI

1. Il presente documento descrive le linee guida per la corretta compilazione del documento CRS sulla base dell'esame effettuato e sottoscritto dal C.T. di Club.
Il C.T. di Club dovrà firmare la domanda di certificato soltanto dopo aver effettuato l'esame diretto e completo del veicolo; con la firma si assumerà la responsabilità della veridicità di tutti i dati che sono riportati sul documento e dell'autenticità delle fotografie allegate.
2. Il CT di Club deve verificare che:
 - I dati riportati nella domanda e relativi a marca/modello del veicolo, tipo e numero di telaio e tipo di motore quindi comprensivi di eventuali prefissi e suffissi, coincidano con quelli della targhetta apposta sulla vettura dal costruttore, se presente, e con i numeri stampigliati su telaio e motore.
 - Se la targhetta è stata rifatta, ciò deve essere annotato sulla domanda di certificato.
 - Dovrà contestualmente esser verificata la presenza dell'attestazione di proprietà.
 - Nel caso di "tessera familiare" o "tessera societaria" è sempre necessario allegare tutta la documentazione prevista in detti casi (vedi Circolari ASI n° 8 del 2003 e 2 del 2017).
 - Che nella pagina riservata alla relazione del C.T. di Club si indichi tutto ciò che nei fatti si rileva di non regolare nei componenti del veicolo e si indichi ciò che richiede un approfondimento da parte della CTNA.
 - Occorre indicare se il restauro è stato totale o no specificando quali parti sono state restaurate e cosa è ancora allo stato di origine.
 - Verificare le misure corrette degli pneumatici.

Una volta esaminata la domanda, il C.T. di Club dovrà obbligatoriamente esaminare il veicolo di persona, non delegando ciò a terzi, e accertare che tutto corrisponda ai dati indicati sulla domanda.
3. Compilare il modulo di richiesta barrando la casella in base alla tipologia del documento richiesto (di acquisire la qualifica di veicolo d'interesse storico e collezionistico, della sua riammissione in circolazione o della sua revisione periodica).
4. La compilazione della domanda deve essere completa e dettagliata dei dati tecnici (pena ritardo e/o sospensione della domanda).
5. Il socio deve necessariamente compilare la Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità e con questa firma si assume la responsabilità dell'autenticità dei dati trascritti e delle fotografie allegate, unitamente al CT di Club che controfirma la domanda.

Norme attuative, a uso del CT di Club, per un corretto rilascio del CRS

6. Per le vetture non circolanti (radiate, demolite, di origine sconosciuta o provenienti dall'estero) occorre allegare le dichiarazioni delle officine che hanno effettuato il restauro o la verifica del mezzo, avendo cura che le stesse siano debitamente compilate, complete di data, timbro e firma del titolare dell'officina, di copia dell'estratto cronologico e/o vecchi documenti di circolazione, copia documenti di provenienza (se in possesso), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, quale attestazione di proprietà o qualsivoglia altro documento utile a stabilirne la provenienza o la proprietà del veicolo in capo al richiedente (fattura di acquisto, scrittura privata, ecc.).
7. Per le vetture circolanti occorre allegare la copia del libretto di circolazione completa di ogni sua parte (fronte/retro). Nel caso in cui sia in corso un passaggio di proprietà, si ritiene valida, esclusivamente la documentazione autenticata dallo S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista).

Nel caso di bene ereditato, oltre alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, dovrà essere allegata copia dell'Accettazione di Eredità.

2. ESAME DEL VEICOLO IN GENERALE

2.1. Modifiche effettuate sul veicolo e storicizzate (che abbiano più di 20 anni).

Veicoli che abbiano subito, rispetto al modello base, un'evoluzione sportiva o stradale, che ne ha variato le caratteristiche tecniche, documentata da più di 20 anni:

- Se il veicolo ha delle modifiche storicizzate e riportate sul libretto di circolazione, in questo caso il CRS deve essere rilasciato con le specifiche attuali e, nelle note, devono essere inserite le specifiche d'origine.

2.1.1 Veicoli costruiti come copia di un veicolo pre-esistente da più di 20 anni e quindi storicizzati.

Qualora la vettura sia una replica/riproduzioni/copia, di un modello esistito precedentemente (Es. Cobra, Jaguar C-Type, Porsche Speedster, Ford GT40) il CRS può essere rilasciato, a patto che il veicolo sia stato costruito da più di 20 anni. Accertarsi che la denominazione del modello sia indicata con il nome del costruttore e l'anno della trasformazione (es. Marca=Apal Modello = 356, Anno 1989 → Apal 356 1989). Non deve comparire, nella denominazione, la marca della vettura replicata. L'anno di datazione sarà l'anno della costruzione della vettura in configurazione definitiva.

2.2 Modifiche effettuate sul veicolo, non storicizzate (meno di 20 anni) o non databili:

- Il CRS non può essere rilasciato.

2.2.1 Esame della verniciatura del veicolo.

Norme attuative, a uso del CT di Club, per un corretto rilascio del CRS

Veicoli con carrozzeria conservata: il veicolo conservato deve presentarsi in buone condizioni, deve avere un aspetto decoroso, una verniciatura sostanzialmente uniforme e non deve presentare evidenti difetti o presenza di parti danneggiate o arrugginite; in caso contrario il CRS non potrà essere rilasciato finché non perverrà adeguata documentazione di avvenuto ripristino e finché il veicolo non verrà rivisitato.

2.2.2 Esame della tappezzeria del veicolo.

Veicoli con tappezzeria conservata o restaurata: la selleria e la tappezzeria in generale devono presentarsi in condizioni di decoro e pulizia adeguate, prive di lacerazioni, danni o mancanze di sorta. La tappezzeria deve rispettare la foggia prevista in origine e deve essere conforme quanto più possibile all'aspetto estetico e alle specifiche originarie, sia per colore che per qualità dei materiali utilizzati per quel modello.

L'interno dovrà essere valutato senza foderine o tappetini, non conformi allo stato di origine che possano, anche in fotografia, pregiudicare la valutazione dello stato generale degli interni. In caso di presenza il veicolo dovrà essere rivisitato.

Nel caso in cui vengano meno tali requisiti, il CRS non potrà essere rilasciato finché non perverrà adeguata documentazione dell'avvenuto ripristino e verrà effettuata nuova visita da parte del ct di club.

2.3 Trasformazioni di carrozzeria storicizzate (più di 20 anni).

Un veicolo circolante conosciuto che, da più di 20 anni, fatta salva l'integrità del telaio, abbia subito la trasformazione della carrozzeria riportata sulla carta di circolazione (Es. da autovettura a camioncino o da berlina a barchetta sportiva):

- Il CRS deve essere rilasciato con i dati attuali del veicolo, indicando nelle note, le variazioni rispetto alle specifiche d'origine ed il periodo in cui sono state effettuate.

2.4 Trasformazioni del lato guida di un veicolo dato riportato sulla carta di circolazione.

- Il CRS può essere rilasciato.

2.5 Vettura con applicato un tetto apribile dato riportato sulla carta di circolazione.

- Il CRS deve essere rilasciato con i dati d'origine del veicolo, indicando nelle note, le variazioni rispetto alle specifiche d'origine ed il periodo in cui sono state effettuate, se noto.

2.5.1. Veicolo nato chiuso, coupé con Hard Top fisso e poi trasformato in aperto con applicazione di capote.

Un veicolo nato come coupé ed è stato trasformato in veicolo aperto applicando una capote:

- Il CRS potrà essere rilasciato se la modifica è riportata sulla carta di circolazione e quindi autorizzata dalla Motorizzazione Civile.

Norme attuative, a uso del CT di Club, per un corretto rilascio del CRS

2.6 Aggiornamento ai regolamenti vigenti per la partecipazione a gare storiche.

I veicoli che hanno corso in epoca precedente e che ora partecipano a gare storiche e che, per adeguarsi ai regolamenti, presentano aggiornamenti relativi alla sicurezza, sia che siano stati realizzati nel corso degli anni, sia in tempi recenti (Roll Bar maggiorato, presenza dell'impianto di estinzione, stacca batteria, serbatoio di sicurezza etc.):

- Il CRS può essere rilasciato con i dati d'origine del veicolo, ma è indispensabile indicare, nelle note, le variazioni rispetto alle specifiche d'origine ed il periodo in cui sono state effettuate, se conosciuto.
E' sempre obbligatorio corredare la domanda con documentazione utile a comprovare la configurazione sportiva del veicolo in oggetto (passaporto tecnico/ sportivo, foto d'epoca che ritraggano il veicolo impegnato in gara, articoli di giornale, ecc.).

2.7 Gancio di traino

Qualora sul veicolo sia stato montato un Gancio di Traino riportato sul libretto:

- Il CRS potrà essere rilasciato.

2.8 Veicoli speciali costruiti su telaio/meccanica di vetture di serie donatrici storicizzati

E' il caso per esempio delle Dune Buggy, costruite negli anni settanta utilizzando telai di vetture degli anni sessanta, o il caso di vetture inglesi per usi speciali:

- Il CRS potrà essere rilasciato se la modifica storicizzata è stata effettuata da un costruttore e se è stato aggiornato il libretto di circolazione, anche recentemente.
- La data di origine sarà quella di costruzione del veicolo e non quella del telaio donatore. Il CRS non potrà essere rilasciato se la modifica è stata realizzata con un kit e non annotata sul libretto.

3) ESAME DEL MOTORE

3.1. Veicolo con monoblocco motore non originale.

Il veicolo con monoblocco cilindri con tipo difforme dall'originale:

- Il CRS non potrà essere rilasciato in quanto il monoblocco non ha le specifiche tecniche originali.

3.2 Veicolo con il blocco cilindri che non presenti la sigla alfa numerica di identificazione punzonata del tipo motore per azione di abrasione meccanica e che non sia identificabile neppure dai numeri di fusione o abbia numeri di fusione non corretti:

- Il CRS con blocco motore abraso non potrà essere rilasciato dato che non sono note le specifiche tecniche reali del motore montato.

Norme attuative, a uso del CT di Club, per un corretto rilascio del CRS

3.3 Il veicolo con il blocco cilindri che abbia la sigla alfa numerica di identificazione del tipo motore corretta, ma realizzata con tecnica \ caratteri diversi da quelli utilizzati dalla casa costruttrice (Es: caratteri non conosciuti alla CTNA), in assenza di altre possibilità di identificazione (numeri di fusione ecc.) anche dopo valutazione della CTNA:

- Il CRS non potrà essere rilasciato dato che non sono note le specifiche tecniche reali del motore montato.

3.4 Veicolo con monoblocco motore non punzonato, ricambio fornito dal costruttore con fornitura documentata o autocertificata.

Veicolo con il blocco cilindri che non presenti la sigla alfa numerica di identificazione punzonata del tipo motore, ma dove sia evidente che non ci sia stata manomissione ed abrasione meccanica, a vista il motore è corretto e ha tutta la corretta componentistica montata.

- Il CRS potrà essere rilasciato con una nota relativa alla mancante punzonatura del monoblocco montato.

3.6 Per le vetture che, presentano un monoblocco con sigla diversa dall'originale, ma con documentato utilizzo sportivo\agonistico storicizzato:

- il CRS deve essere rilasciato con i dati d'origine del veicolo, ma è necessario indicare, nelle note, le variazioni rispetto alle specifiche d'origine. Nelle note deve apparire chiaramente che si tratta di un veicolo modificato.

3.7 Vettura con presenza di un tipo carburatore non previsto all'origine.

Se la modifica del carburatore non è databile, ma corrisponde a questi parametri:

- a) è una modifica comune all'epoca,
- b) il carburatore è coevo,
- c) il carburatore è dello stesso modello (verticale, orizzontale, invertito),
- d) il carburatore è dello stesso tipo (monocorpo, doppio corpo ecc.),
- e) il carburatore ha lo stesso funzionamento (starter manuale, elettrico, termostatico),
- f) il carburatore dispone o meno di pompa di accelerazione,
- g) il carburatore ha lo stesso diametro dell'originale.

- Il CRS può essere rilasciato anche se non storicizzato.

3.8 Vettura con modifica oggettiva ed evidente dell'impianto di alimentazione (carbura-tori al posto dell'iniezione o viceversa)

- Il CRS può essere rilasciato dopo controllo della CTNA.

3.9 Vettura con modifica dell'impianto elettrico.

La trasformazione dell'impianto elettrico (per es. da 6 volt a 12 volt) effettuata per motivi di miglioria tecnica:

Norme attuative, a uso del CT di Club, per un corretto rilascio del CRS

- Il CRS potrà essere rilasciato.

3.10 Vettura con modifica dell'impianto elettrico (da dinamo a alternatore)

La trasformazione dell'impianto elettrico effettuata per motivi di migliore gestione della corrente:

- Il CRS potrà essere rilasciato.

4) ESAME DEL TELAIO

4.1. Veicolo con punzonatura telaio non corretta.

Veicolo che, a vista, presenti anomalie nella punzonatura del numero di telaio o nella sua posizione.

- Il veicolo verrà convocato in Sessione di Verifica, in modo che possa essere visionato da Esperti della CTN che daranno la loro valutazione finale circa il rilascio o meno del documento in oggetto.

Qualora il veicolo presenti il numero di telaio ripunzonato d'ufficio, lo stesso verrà segnalato quale numero attuale di telaio e verrà altresì segnalata la posizione di ripunzonatura. In presenza di annotazione sulla Carta di Circolazione o di foto che ritragga il vecchio numero di telaio, si procederà alla annotazione a pag. 4 Sez. VI.

4.2 Vettura con presenza di un servofreno\servosterzo\autobloccante non previsto all'origine.

- Il CRS potrà essere rilasciato.

4.3 Vettura con presenza oggettiva ed evidente di tipo freni non previsto all'origine

(vettura che presenta freni non previsti all'origine es. a disco invece che a tamburo):

- Il CRS non potrà essere rilasciato.

4.4 Veicolo con la trasformazione oggettiva ed evidente dei freni da meccanici ad idraulici:

- Il CRS non potrà essere rilasciato.

4.5 Vettura con una pompa freni sostituita con altra di tipo differente e/o moderna.

La modifica, riguarda la sicurezza del mezzo:

Norme attuative, a uso del CT di Club, per un corretto rilascio del CRS

- Il CRS potrà essere rilasciato.

5) ESAME CERCHIO RUOTE E PNEUMATICI

5.1. Il veicolo con cerchi ruota e pneumatici di misura diversa da quella indicata dal costruttore.

A) Veicolo con pneumatici di misure non originali ma compatibili attraverso le conversioni CUNA :

- Il CRS può essere rilasciato con annotazione delle misure convertite e originali.

B) Veicolo con pneumatici corretti per conversione CUNA ma le cui dimensioni non erano disponibili nel periodo d'uso (es. barra 70 negli anni 50).

- Il CRS non può essere rilasciato.

C) Veicolo che presenti segnalazione sul libretto di circolazione di misure pneumatici non corrette storicamente:

Il CRS potrà essere rilasciato con le misure dei pneumatici storicamente corretti o con conversione CUNA compatibile; le misure dei pneumatici segnalate sul libretto di circolazione verranno annotate a pag 4 Sez. VI con la dicitura “ veicolo equipaggiato con pneumatici....., scortetti da un punto di vista storico ma segnalati sulla carta di Circolazione.

D) Veicolo con misure pneumatici non storicamente corrette, con dichiarazione della casa costruttrice che ne autorizza l'uso ma senza indicazione sul libretto di circolazione.

- Il Crs non può essere rilasciato.

6) ESAME CAMBIO DI VELOCITÀ

6.1. Veicolo con trasformazione, oggettiva ed evidente, del cambio di velocità.

Il veicolo con un cambio di velocità con numero marce diverso da quello originario, con trasformazione del cambio (da automatico a manuale) o con presenza di overdrive non previsto all'origine:

- Il CRS non potrà essere rilasciato.

6.2. Veicolo con leveraggio del cambio di velocità modificato.

Il veicolo con un leveraggio del cambio modificato (per es. dal volante portato al tunnel):

- Il CRS potrà essere rilasciato se storicizzato.

7) TARGHE

7.1 Veicolo con targhe riprodotte.

Il veicolo con targhe riprodotte:

- Il CRS non potrà essere rilasciato ed il socio dovrà presentare le foto con le targhe originali.